



Istituto Statale di Istruzione Secondaria di 2° Grado



I. Professionale per i Servizi Commerciali, Turistici, Sociali, della Pubblicità e della Moda "G. Sismondi"
I. Professionale per l'Industria e l'Artigianato "A. Pacinotti"
Liceo Artistico - indirizzo grafico "B. Berlinghieri"
Istituto Tecnologico "E. Ferrari"

Com. n. 634

Pescia, 02/09/2021

Ai Docenti
Al Personale ATA

OGGETTO: Informativa Green Pass

PREMESSA – OBBLIGO NORMATIVO

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" all'art. 9-ter recita: "Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19".

Pertanto, a partire dall' 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. Tale obbligo non opera, invece, sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ma unicamente sugli studenti universitari.

Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso della Certificazione Verde Covid-19 (cosiddetto GREEN PASS), comunque, non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni:

- non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva, il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione e normativa vigente.

Come esplicitato nella nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto "Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" – Parere tecnico", la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro". Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione. La nota precisa poi che "la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020".

Nota: ai sensi dell'art. 9 ter comma 3 del D.L. n 111/2021: Le disposizioni di cui al comma 1 (riportato di seguito estratto “ Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”) non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

VERIFICA DEL GREEN PASS

Il controllo della Certificazione verde Covid-19 viene predisposto dal Dirigente Scolastico con le seguenti modalità:

- in prossimità dell'ingresso dedicato al plesso scolastico, viene organizzata una postazione, in cui sono presenti uno o più delegati dal Dirigente scolastico, al controllo del Green Pass o Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-covid-19.
- dovrà essere mantenuta una distanza minima di 1 metro tra le persone in attesa
- per le operazioni di controllo, le persone incaricate, utilizzeranno solo ed esclusivamente la app VerificaC19, installata su dispositivo fornito dall'Istituto stesso, con le seguenti modalità:
 - o La Certificazione è richiesta dal delegato all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
 - o L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
 - o L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
 - o L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Di seguito i possibili esiti della verifica del QR Code:

- in caso di Certificazione valida (autentico e in corso) si visualizza una spunta verde con i dati anagrafici della persona intestataria della Certificazione;
- in caso di Certificazione non valida perché scaduta o non autentica si visualizza una X rossa e, nel caso sia valida ma scaduta, anche i dati anagrafici della persona intestataria della Certificazione;




Figura 5 Schermate Verifica C19 - messaggio di conferma per QR code validato correttamente

Figura 6 Schermate Verifica C19 - QR code non validato per formato errato o firma non valida

Figura 7 Schermate Verifica C19 - QR code validato correttamente ma scaduto

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte del Delegato occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il

Certificato verde Covid-19 esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Il personale scolastico che:

- Dichiarare di non essere in possesso del Green Pass
- Non è in grado di esibire il Green Pass
- Non risulta valido il Green Pass presentato

Al personale Delegato dal Dirigente Scolastico al controllo che è un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni:

- Non può accedere ai locali della scuola e quindi svolgere le funzioni previste dal profilo professionale
- Risulta assente ingiustificato e conseguentemente soggetto a provvedimenti sotto il profilo disciplinare e sotto il profilo giuridico-economico come da normativa
- A decorrere dal quinto giorno, viene predisposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena il lavoratore dimostri il possesso del certificato verde Covid-19









Nota: per ulteriori informazioni sul funzionamento dell'App VerificaC19 si rimanda al Manuale d'uso per verificatori rilasciato dal Ministero della Salute ed allegato alla presente.

Nota 2: Si ricorda alle persone che esibiscono il Green Pass in modalità cartacea (esempio sotto riportato) che lo stesso deve essere piegato seguendo le linee tratteggiate, così da non mostrare le informazioni personali, ma solo il codice QR, nome, cognome e data di nascita, al Delegato.



COME OTTENERE IL GREEN PASS

Si ricorda che la Certificazione Verde Covid-19 "Green Pass" si può ottenere tramite:

				
<p>Sul sito www.dgc.gov.it</p>	<p>Attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico</p>	<p>App "Immunì" (quella antiCovid)</p>	<p>App "Io" (quella del cashback)</p>	<p>Medici e pediatri di base/ farmacisti</p>
<p>Tramite Spid o Carta d'Identità elettronica <i>oppure</i> Tramite tessera sanitaria + numero identificativo (AUTHCODE) inviato via sms o email al recapito comunicato quando si è fatto il vaccino o test negativo o guarigione</p>	<p>Accesso nei modi previsti in ogni Regione (a volte serve lo Spid, a volte no)</p> <p>Sul sito www.dgc.gov.it ci sono i link di tutte le Regioni</p>	<p>Nella sezione "EU digital COVID certificate" con dati tessera sanitaria</p> <p>Il QR code viene mostrato a video e salvato nello smartphone o tablet</p> 	<p>Non serve alcuna richiesta: gli utenti ricevono una notifica sul loro dispositivo mobile quando c'è una certificazione che li riguarda</p> 	<p>Basta presentare la tessera sanitaria (codice fiscale)</p> <p>La certificazione con il QR CODE viene stampata e consegnata in formato cartaceo</p> 

Di seguito si riporta il seguente link <https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html> in cui sono riportate tutte le informazioni ufficiali per ottenere il Green Pass.

Per ottenere il Green Pass la persona deve:

- Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- Aver completato il ciclo vaccinale
- Essere guariti da COVI-19 nei sei mesi precedenti
- Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti

Si ricorda che il green pass ha una validità temporale in funzione delle modalità che ne hanno permesso l'emissione.

1° Casistica: aver effettuato la prima dose

durata: dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino a data per completamento del vaccino

2° Casistica: aver completato il ciclo vaccinale

durata: 9 mesi dalla data dell'ultima somministrazione

3° Casistica: essere guariti da covid-19

durata: 6 mesi da data di guarigione

4° Casistica: essere negativi a un tampone molecolare-rapido.

durata: 48 ore dalla data del prelievo del tampone

(esempio: nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il Green Pass non è più valido).

! IMPORTANTE

Prestare attenzione in caso di vaccinazione: il Green Pass è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose

Chi ha effettuato la prima dose di vaccino o vaccino monodose dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con green pass non valido.

CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo

gratuito e dovrà contenere:

- dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita)
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al ...” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

INFORMATIVA DATI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm.ii., nonché del d.lgs. 101/2018, dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 in cui è fatto obbligo di verifica della certificazione verde Covid-19 a tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione prima di accedere ai locali,

la informiamo al fine di garantire la tutela e l’applicazione della normativa vigente, nel rispetto delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale:

- che non verranno raccolti dati riferiti alla persona controllata;
- che sarà consentito all’incaricato al controllo della Certificazione Verde Covid-19, solo ed esclusivamente il controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere assumere o conservare alcuna informazione.

Interessati

Personale scolastico

Base normativa di riferimento

DPCM 17 giugno 2021

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111

Finalità

Verifica Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass)

Titolare del Trattamento e Responsabile Protezione dati

Per chiarimenti ricordiamo che il Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati è l’Istituto I.S.I.S. “Sismondi-Pacinotti” – sede in Via Aldo Moro, 11 – 51017, Pescia (PT).

Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) a cui potrà rivolgersi per avere informazioni e inoltrare richieste ed esercitare i diritti.

Responsabile della protezione dei dati (DPO): Ing. Alessandro Ottanelli - mail: a.ottanelli@ges.toscana.it

ALLEGATI

Decreto legge 6 Agosto 2021, n. 111

Circolare Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021

Manuale d'uso per i verificatori – Ministero della salute

Modulo delega verifica Green Pass

ULTERIORI INFORMAZIONI

La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali le saranno comunicate via mail o attraverso il nostro sito internet.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Tiziano Nincheri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93